Milano, 19 luglio 2021

OGGETTO: LE NOVITA' FISCALI SUL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. NUOVO CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

L'articolo 32 del DL 73/2021 (attualmente in fase finale di conversione in Legge dopo che gli emendamenti sono stati approvati dalla Camera dei Deputati) riconosce un credito d'imposta in misura **pari al 30%** delle spese sostenute nei mesi di *giugno, luglio e agosto 2021* per la sanificazione degli ambienti nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori (comprese le spese per i tamponi), fino ad un massimo di 60.000 Euro. Al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021 (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191910 pubblicato in data 15 luglio 2021).

Entro 5 giorni dalla comunicazione verrà rilasciata una ricevuta che ne attesterà la presa in carico, ovvero lo scarto. Il credito d'imposta da indicare nel modello di comunicazione è pari al 30% delle spese complessivamente comunicate; tuttavia occorrerà attendere un successivo Provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota effettivamente spettante riparametrata sulla base delle risorse messe a disposizione, pari a Euro 200 milioni. Solo dopo tale comunicazione si potrà procedere con la compensazione tramite modello F24.

Poiché le spese che possono beneficiare del credito d'imposta fanno riferimento ai mesi di giugno, luglio e agosto, è opportuno ragionare circa la convenienza di anticipare nel corrente mese di luglio o nel prossimo mese di agosto eventuali acquisti, in modo tale da poter sfruttare l'agevolazione.

2. FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO

In data 15 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 21 giugno 2021 attraverso il quale viene stabilito un periodo di prova che avrà inizio il prossimo 1° ottobre 2021, e che terminerà il 30 giugno 2022, nel quale verrà data facoltà ai contribuenti di emettere, in alternativa al formato

cartaceo, fatture elettroniche per certificare le operazioni nei confronti dei soggetti residenti nella **Repubblica di San Marino**.

Le fatture relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino dovranno essere trasmesse dallo SDI all'ufficio tributario di San Marino, il quale verificherà il regolare assolvimento dell'imposta, convaliderà la regolarità della fattura, comunicandone successivamente l'esito del controllo all'Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico; tale esito potrà essere visualizzato dal contribuente nazionale grazie ad un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Quanto, invece, alle cessioni di beni verso l'Italia, le relative fatture elettroniche saranno trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino allo SDI, il quale le recapiterà al cessionario nazionale. Tale "periodo di prova" vale anche per le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori residenti nella Repubblica di San Marino.